



Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Servizio alta formazione e ricerca

**LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE, DA PARTE
DELL'ARDISS, DELLE FINALITÀ, DEGLI
INTERVENTI E DEI SERVIZI IN MATERIA DI DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (DSU)
(ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 21/2014)**

Triennio 2018/2020

Anni accademici

2018/2019

2019/2020

2020/2021

SOMMARIO

1 - Premessa.	Pag. 3
2 - Destinatari degli interventi.	Pag. 4
3 - Indirizzi per la determinazione dei requisiti di reddito e di merito per l'accesso e la fruizione degli interventi per gli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.	Pag. 5
4 - Interventi di natura economica.	Pag. 10
5 - Servizi di accoglienza	Pag. 16
6 - Quote di interventi riservate per gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e per le mobilità internazionali.	Pag. 26
7 - Indirizzi per il sostegno a favore di altri enti e istituzioni regionali per il potenziamento della gamma e della qualità dei servizi rivolti agli studenti.	Pag. 27
8 - Indirizzi per la determinazione dei criteri di esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.	Pag. 28
9 - Indirizzo per il sostegno dell'offerta abitativa regionale, tenuto conto prioritariamente dell'offerta abitativa dell'ARDISS.	Pag. 29
10 - Indirizzi per la predisposizione della Carta dei servizi da parte dell'ARDISS.	Pag. 30
11- Aggiornamento della tassa di abilitazione professionale	Pag. 30
12- Emergenza Covid-19	Pag. 31

1 - Premessa

La legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 “Norme in materia di diritto allo studio universitario” ha disciplinato un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio universitario nel rispetto dei principi fissati dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, in attuazione dell' articolo 117, quarto comma, della Costituzione e dell' articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché in osservanza del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti), relativo all'individuazione degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio universitario, nonché dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e dei requisiti di eleggibilità per l'accesso a tali prestazioni.

Con la modifica del Titolo V della Costituzione, il diritto allo studio universitario si configura non solo come un principio generale, sancito dall'art. 34 della Costituzione stessa, ma anche come un insieme di specifici e ben definiti diritti di singoli cittadini, con riferimento ai quali i livelli essenziali delle prestazioni devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione). La relazione tra la competenza legislativa dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e la competenza legislativa concorrente delle Regioni è divenuta pertanto un aspetto essenziale nella disciplina del diritto allo studio universitario. Dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 282/2002, che ha chiarito la nozione di livelli essenziali delle prestazioni e la natura della competenza attribuita allo Stato per la loro determinazione, si evince che in materia di diritto allo studio universitario le Regioni hanno piena autonomia legislativa, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale di settore e dei suddetti LEP, con possibilità da parte delle Regioni stesse di adottare livelli più alti di protezione dei diritti sociali, compatibilmente con i propri vincoli finanziari. Le Regioni, quindi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, possono integrare la gamma degli interventi che sono definiti a livello nazionale.

Il decreto legislativo 68/2012¹, definisce i LEP, garantisce agli studenti la più ampia libertà di scelta in ordine alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio, nonché stabilisce i criteri per il riparto tra le Regioni e le Province autonome del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio.

A livello regionale il 1° gennaio 2014 è stata costituita l'ARDISS, l'Agenzia regionale per il Diritto agli Studi Superiori, nella quale sono confluiti gli Erdisu di Trieste e Udine. L'ARDISS è l'unico soggetto deputato a gestire per conto della Regione gli interventi per il diritto e le opportunità allo studio universitario in Friuli Venezia Giulia, ha sede legale nel capoluogo giuliano e dispone di sedi operative a Trieste e a Udine, oltre che sedi territoriali decentrate a Gorizia, Gemona del Friuli e Pordenone.

L'ARDISS fa parte dell'Associazione nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU), tra le cui finalità rientrano, tra l'altro, la promozione di contatti e scambi di informazioni tra le realtà che operano nel campo del diritto allo studio, l'elaborazione di indirizzi e linee strategiche di sviluppo per favorire la realizzazione dei relativi interventi, nonché l'organizzazione di momenti di confronto sulle tematiche e le buone pratiche inerenti lo stesso diritto allo studio, anche con analoghe realtà internazionali.

¹ D.Lgs. 29-3-2012 n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.” Decreto legislativo pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2012, n. 126

Ai fini dell'attuazione, da parte dell'ARDISS, delle finalità, degli interventi e dei servizi di cui alla sopraccitata legge regionale, è prevista una programmazione triennale secondo le seguenti modalità. La Giunta regionale approva, su proposta della Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori e sentita la Commissione consiliare competente, le **linee guida** di durata triennale. Le linee guida decorrono dalla data di approvazione e possono essere periodicamente aggiornate.

Successivamente, il Direttore generale dell'ARDISS predisponde, in conformità alle linee guida e d'intesa con il Comitato degli studenti, lo schema del **Programma triennale degli interventi** (di seguito Programma), che viene successivamente approvato dalla Giunta regionale e annualmente aggiornato.

I contenuti delle linee guida e del Programma sono stabiliti dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 21/2014.

Ai fini della predisposizione del Programma, nell'ambito degli indirizzi forniti per ciascuno degli interventi, l'ARDISS definisce un ordine di priorità ai fini della loro attuazione anche in relazione alle risorse disponibili. Pertanto alcuni interventi potrebbero non essere attivati.

In ogni caso viene garantita l'attivazione: a) delle borse di studio; b) del servizio di ristorazione; c) del servizio alloggio; d) dei contributi straordinari; e) dei servizi di assistenza sanitaria; f) del servizio trasporti; g) delle collaborazioni studentesche.

A partire dall'anno 2020 sono state introdotte rilevanti novità per effetto della Legge regionale 24/2019 con riferimento all'esercizio del diritto allo studio presso le sedi universitarie regionali decentrate. Nello specifico è stata ampliata la composizione della Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori, con la presenza, senza diritto di voto, dei Sindaci dei Comuni ospitanti le sedi decentrate, stante che alla Conferenza stessa sono state affidate ulteriori funzioni di promozione del coordinamento tra gli interventi di competenza dell'ARDISS, e degli altri enti che operano presso le sedi universitarie decentrate in materia di diritto allo studio universitario. Sempre con riferimento alle sedi universitarie decentrate, le presenti linee guida conterranno, tra gli altri, gli indirizzi per il sostegno a favore di altri enti e istituzioni regionali per il potenziamento della gamma e della qualità dei servizi rivolti agli studenti e i criteri di riparto delle risorse destinate nel triennio a sostegno degli enti e istituzioni medesime per il potenziamento dei servizi per il diritto allo studio nelle sedi universitarie decentrate, tenuto conto della dimensione e delle caratteristiche dei servizi stessi. Tali previsioni saranno oggetto di un successivo aggiornamento delle linee guida.

Le presenti linee guida riguardano un bacino indicativo di 35.000 studenti iscritti per anno accademico, considerando in tale dato il numero di iscritti ante e post riforma alle Università di Trieste e di Udine, a master di primo e secondo livello, alle scuole di specializzazione, a dottorati, a corsi singoli, nonché il numero degli iscritti a master e i laureati che svolgono un dottorato di ricerca presso la SISSA, il numero di studenti dei due Conservatori di musica regionali, "Giuseppe Tartini" di Trieste e "Jacopo Tomadini" di Udine, il numero degli studenti iscritti all'Accademia di Belle Arti G.B. Tiepolo e il numero degli studenti iscritti ai corsi degli Istituti tecnici superiori (ITS) delle Fondazioni I.T.S. "A. Volta", I.T.S. "A. Malignani, I.T.S. "J.F. Kennedy" e I.T.S. "Accademia Nautica dell'Adriatico".

2. Destinatari degli interventi

Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21/2014, sono destinatari degli interventi gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle università, dagli istituti superiori di grado universitario, dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché gli studenti frequentanti gli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia.

Gli studenti sopra indicati hanno priorità nell'accesso agli interventi erogati dalla Regione per il tramite dell'ARDISS e sono gli unici destinatari dei benefici economici finanziati con i fondi nazionali in materia di diritto allo studio universitario.

Per gli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, in possesso dei requisiti di eleggibilità, il conseguimento del pieno successo formativo viene garantito attraverso l'erogazione della borsa di studio, che pertanto costituisce prestazione dei LEP sulla base delle previsioni contenute nel decreto legislativo 68/2012 e nel decreto ministeriale 7 febbraio 2013². Quest'ultimo equipara gli studenti degli ITS agli studenti universitari.

Il dettato regionale contenuto nella sopraccitata legge regionale 21/2014 prevede l'estensione degli interventi anche a ulteriori categorie di soggetti, purché non finanziati da risorse statali, secondo i principi e le finalità di cui alla medesima legge regionale 21/2014, nel rispetto degli indirizzi fissati dal programma triennale degli interventi e nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le ulteriori categorie di soggetti di seguito elencate sono sostanzialmente riconducibili a programmi e progetti di mobilità internazionale:

- a) i neolaureati presso gli istituti di cui al comma 1 inseriti in progetti di ricerca, di mobilità internazionale, di inserimento lavorativo, fino al diciottesimo mese dal conseguimento della laurea;
- b) gli studenti e i neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale e di ricerca che si svolgono nel territorio regionale;
- c) i ricercatori e i professori provenienti da altre università o istituti di ricerca italiani o stranieri nell'ambito di accordi, progetti e collaborazioni internazionali con le università, gli istituti tecnici superiori, gli istituti superiori di grado universitario, le istituzioni di alta formazione artistica e musicale e gli enti di ricerca aventi sede legale nel territorio regionale.

Con riferimento ai destinatari degli interventi, ed in particolare alla loro componente internazionale, secondo l'indagine annuale sulla "Mobilità della conoscenza"³, Ed. 2019, realizzata dal Sistema Scientifico e dell'Innovazione del Friuli Venezia Giulia – Sis FVG⁴ il settore accademico regionale è caratterizzato da una significativa presenza di stranieri. Rispetto al totale di 34.679 studenti ben il 7,8% degli studenti iscritti alle università e ai conservatori proviene dall'estero ed in particolare dall'Europa. Questo dato è rimasto costante nell'ultimo triennio, confermando quindi una buona attrattività del sistema accademico regionale, soprattutto rispetto al dato nazionale.

² Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)

³ <https://www.sisfvg.it/services>

⁴ <http://sisfvg.it>

3- Indirizzi per la determinazione dei requisiti di reddito e di merito per l'accesso e la fruizione degli interventi per gli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi.

Il decreto legislativo 68/2012, introducendo il concetto di LEP, stabilisce che per gli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi in possesso dei requisiti di eleggibilità, il conseguimento del pieno successo formativo viene garantito attraverso l'erogazione della borsa di studio.

La normativa nazionale rinvia a un decreto ministeriale la definizione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio con riferimento a criteri relativi al merito e alla condizione economica degli studenti.

Per gli altri servizi diversi dalla borsa di studio e per gli eventuali altri strumenti previsti dalla legislazione regionale, l'entità e le modalità delle erogazioni nonché i requisiti di eleggibilità sono definiti dalle regioni per gli interventi di rispettiva competenza. Le condizioni economiche, coerentemente con quanto indicato dalla norma nazionale, sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, anche tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il decreto ministeriale previsto dalla norma nazionale non è stato ancora approvato e pertanto, ai sensi del d.lgs. 68/2012, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, relative ai requisiti di merito e di condizione economica.

Si deve tenere conto delle previsioni di cui all'art. 5 comma 11 del medesimo DPCM 9 aprile 2001 che prevede un aggiornamento dei limiti massimi dell'indicatore della situazione economica equivalente e della situazione patrimoniale equivalente mediante un decreto ministeriale, nonché delle previsioni di cui all'art. 9 comma 8 del DPCM 9 aprile 2001 che stabilisce l'aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio mediante un ulteriore decreto ministeriale.

Sulla base del combinato disposto tra la normativa nazionale e regionale è necessario distinguere gli interventi per i quali l'accesso viene garantito attraverso concorso da quelli per i quali l'accesso avviene con altre modalità, nonché gli interventi per i quali l'accesso richiede o meno i requisiti di reddito e/o di merito, nonché delle eventuali priorità per l'accesso ai benefici.

Il Capo IV della legge regionale 21/2014 indica i seguenti interventi cui si accede **per concorso e per i quali sono previsti requisiti di reddito e merito o solo uno dei due requisiti (di reddito o di merito):**

1. **Borse di studio:** la borsa di studio è attribuita mediante concorso rivolto agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi. (art 23 della LR 21/2014) iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché agli Istituti tecnici superiori.
2. **Prestiti:** i prestiti sono prioritariamente concessi mediante concorso agli studenti iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché agli Istituti tecnici superiori regionali. In caso di ulteriori disponibilità finanziarie i prestiti possono essere concessi tramite concorso anche agli studenti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 21/2014. (art. 25 della LR 21/2014).
3. Alcune tipologie di **contributi economici:**
 - a) contributi riservati agli studenti iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché agli Istituti tecnici superiori regionali, residenti fuori sede e non beneficiari di servizi

- abitativi, con priorità ai capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, per l'abbattimento dei costi di contratti di locazione regolarmente sottoscritti. (art. 26 della LR 21/2014, comma 1 lettera a);
- b) contributi riservati agli studenti iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché agli Istituti tecnici superiori regionali, con priorità ai requisiti di merito **ed in caso di parità agli studenti con redditi più bassi**, per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a master e percorsi di alta formazione e specializzazione. (art. 26 della LR 21/2014, comma 1, lettera c);
 - c) contributi riservati agli studenti iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché agli Istituti tecnici superiori regionali, con priorità ai requisiti di merito e in caso di parità agli studenti con redditi più bassi, per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale (art. 26 della LR 21/2014, comma 1, lettera d);
 - d) contributi riservati agli studenti iscritti alle Università in possesso di requisiti di reddito e di merito ed iscritti al primo anno di corsi di laurea magistrale attivati dalle Università con sede legale in Friuli Venezia Giulia e agli studenti che si iscrivano al primo anno del biennio specialistico di II livello dei Conservatori con sede legale in Friuli Venezia Giulia, per l'abbattimento dei costi della tassa universitaria (art. 26 della LR 21/2014 comma 1, lettera c bis).
4. **Servizio abitativo:** il servizio abitativo è gestito tramite concorso, *prioritariamente destinato agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi*, iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché agli Istituti tecnici superiori (art. 27 della LR 21/2014).
5. **Convenzioni da stipulare con le strutture accreditate all'erogazione del servizio abitativo:** l'ARDISS stipula le convenzioni con le strutture convittuali accreditate per garantire forme di sostegno a favore degli studenti *capaci e meritevoli, carenti e privi di mezzi*, con garanzia di applicazione delle medesime condizioni di accesso, di fruizione e di godimento previste per i servizi di alloggio gestiti in forma diretta. I contributi possono essere erogati prioritariamente a favore degli studenti in graduatoria che, per effetto dell'esaurimento dei posti alloggio gestiti direttamente dall'ARDISS, non hanno potuto accedere agli alloggi e in via subordinata agli studenti, che pur avendo i requisiti non hanno presentato istanza all'ARDISS. Ulteriori condizioni sono definite nel Programma di cui all'articolo 9 della legge regionale 21/2014 (art. 27 della LR 21/2014).

Gli interventi cui si accede **senza concorso, ma per i quali sono previsti requisiti di reddito e merito o solo uno dei due requisiti (di reddito o di merito)** sono i seguenti:

1. **Servizio di ristorazione:** il servizio è rivolto a tutti i destinatari di cui all'articolo 4 della legge regionale in materia di diritto allo studio universitario con obbligo di partecipazione al costo. Sono previste *particolari agevolazioni per gli studenti carenti o privi di mezzi* iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché agli Istituti tecnici superiori regionali. (art. 28 della LR 21/2014).
2. **Servizio di trasporto:** i servizi di cui al presente articolo possono essere rivolti a tutti i destinatari di cui all'articolo 4 della legge, con *particolari agevolazioni per gli studenti carenti o privi di mezzi*, iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché agli Istituti tecnici superiori. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni gli studenti laureandi sono equiparati agli studenti iscritti a condizione che risultino iscritti all'anno accademico precedente fino alla conclusione del medesimo (art. 32

della LR 21/2014). Fermo restando l'applicazione delle disposizioni normative, per questo intervento le linee guida richiedono anche un requisito minimo afferente al merito.

Infine la legge regionale 21/2014 indica gli interventi il cui accesso **non** è attribuibile per **concorso** e per i quali non sono previsti alcun **requisito di reddito e/o di merito**:

1. **Servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza**
2. **Servizi di orientamento**
3. **Servizi e contributi per attività culturali, di aggregazione, turistiche e sportive**
4. **Servizi a favore dei soggetti con disabilità**
5. **Servizi di assistenza sanitaria**

3.1 - Criteri per la determinazione delle condizioni economiche per l'accesso alle borse di studio, posti alloggi, contributi alloggio, contributi di mobilità internazionale.

Fino ad approvazione del decreto di cui all'art.7, comma 7 del d.lgs. 68/2012 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del DPCM 9.4.2001.

Rimangono pertanto invariate rispetto agli anni precedenti le modalità di determinazione delle condizioni economiche, salvo gli aggiornamenti previsti dalla legge.

Alla determinazione delle condizioni economiche degli studenti si procede sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui alle vigenti disposizioni di legge (DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni).

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare dello studente è stabilito nell'importo massimo individuato dall'articolo 5, comma 9, del DPCM come rivalutato dal DM ai sensi dell'art. 5 comma 11 del DPCM.

3.2 - Criteri per la determinazione del merito per l'accesso alle borse di studio, ai posti alloggio, convenzioni servizio abitativo, contributi alloggio, contributi di mobilità internazionale.

Fino ad approvazione del decreto di cui all'art. 7 c.7 del d.lgs. 68/2012 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 DPCM 9.4.2001.

Rimangono pertanto invariati rispetto agli anni precedenti i criteri per la determinazione del merito. Per il conseguimento dei benefici destinati agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale, il livello minimo del merito è fissato in misura pari al numero massimo di crediti previsti dall'articolo 6, comma 1, del DPCM, pari a 20 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici, quadrimestri, semestri o moduli e a 10 crediti per gli altri purché conseguiti entro il 10 agosto.

Ulteriori specifiche per la definizione dei crediti per l'accesso alle borse di studio sono contenute nel Programma.

3.3 - Determinazione dei requisiti di reddito e di merito per interventi a favore degli studenti disabili

Ai fini dell'attribuzione dei benefici e delle prestazioni di seguito elencati i valori di riferimento assunti come limiti per la verifica del possesso dei requisiti di merito e per la determinazione delle condizioni economiche degli studenti con un'invaldità pari o superiore al sessantasei per cento sono rispettivamente diminuiti ed elevati del 30% e del 25%.

Gli interventi sui quali si applicano tali disposizioni sono:

1. Borse di studio.
2. Contributi per l'abbattimento dei costi di contratti di locazione regolarmente sottoscritti.

3. Contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale.
 4. Servizio abitativo gestito direttamente da ARDISS o indirettamente tramite convenzioni.
- Solamente per il primo anno di studi il requisito di merito è ulteriormente ridotto rispetto alla percentuale del 30% prevista per gli anni successivi ed è stabilito nella misura di 9 crediti.

3.4 - Determinazione dei requisiti di merito per gli studenti iscritti a istituti per l'alta formazione artistica e musicale

Ai Conservatori di musica della Regione e all'Accademia delle belle arti G.B. Tiepolo si applicano i requisiti previsti per gli studenti iscritti alle Università regionali, limitatamente ai corsi di laurea che sono stati riconosciuti e autorizzati dal MIUR.

3.5 - Determinazione della condizione degli studenti

Sono definiti studenti fuori sede, gli studenti residenti in un Comune considerato fuori sede rispetto alla sede del corso frequentato, che nell'anno accademico per il quale vengono richiesti i benefici prendano alloggio nei pressi della sede universitaria sede del corso di studio, utilizzando a titolo oneroso le strutture pubbliche o private per un periodo non inferiore a 10 mesi.

Non vengono presi in considerazione i periodi di alloggio a titolo oneroso effettuati all'estero.

Per gli studenti ITS tale periodo viene ridotto a otto mesi.

Agli studenti iscritti all'ulteriore semestre rispetto alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, che siano contemporaneamente alloggiati presso le strutture residenziali dell'ARDISS, tale limite è ridotto a sei mesi.

3.6 - Determinazione dell'anzianità universitaria

L'anzianità universitaria viene calcolata a partire dall'anno di prima immatricolazione al sistema universitario a prescindere da qualsiasi passaggio di corso, ad esclusione degli studenti con percentuale di invalidità non inferiore al 66% per i quali risulta possibile rinunciare agli studi al massimo per tre volte.

L'iscrizione ai corsi singoli non rileva ai fini dell'anzianità universitaria nel caso in cui non sia stato richiesto il riconoscimento dei crediti ottenuti durante detti corsi ovvero non siano stati dichiarati ai fini del raggiungimento del merito. L'anzianità universitaria viene azzerata per una sola volta in caso di rinuncia irrevocabile agli studi avvenuta nel corso del primo anno, a condizione che non siano stati ottenuti riconoscimenti di crediti derivanti dalla carriera pregressa.

In caso di trasferimento da altre Università e in caso di richiesta di riconoscimento dei crediti o di iscrizione con abbreviazione di carriera, l'anzianità universitaria viene calcolata a partire dall'anno di prima immatricolazione all'Università o ad altro Ente analogo di provenienza.

Qualora lo studente si trasferisca ad altre Università o rinunci agli studi in data anteriore al 1 luglio del medesimo anno accademico, i benefici vengono revocati a decorrere dalla data di rinuncia o di trasferimento.

L'ARDISS disciplina nel Programma e nel bando unico per l'attribuzione dei benefici regionali situazioni particolari inerenti procedimenti amministrativi relativi alla carriera universitaria degli studenti.

4.- Interventi di natura economica

4.1. - Le borse di studio

L'importo delle borse di studio viene aggiornato annualmente con decreto ministeriale. In caso di mancata emanazione del decreto ministeriale l'importo delle borse di studio a valere per l'anno accademico viene rivalutato annualmente su quello dell'anno precedente sulla base della variazione dell'Indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nell'ultimo anno, con arrotondamento all'euro. L'importo della borsa di studio regionale include la fruizione dei servizi di mensa e alloggio nelle forme di seguito indicate.

La borsa di studio per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo consiste nell'erogazione di un importo in denaro e nell'assegnazione di pasti mensili gratuiti per l'intero anno solare successivo a quello di presentazione della domanda presso le mense o presso i servizi convenzionati con gli Enti, quantificati in un importo complessivo di 600,00 euro per gli studenti fuori sede e di 400,00 euro per gli studenti pendolari e in sede, importi corrispondenti a circa un pasto giornaliero su base annua.

Lo studente accede, pertanto, al servizio di ristorazione sotto forma di assegnazione di un buono del valore complessivo sopraindicato e del corrispettivo monetario della borsa di studio per la differenza.

Per tutti gli studenti beneficiari di borsa che siano anche assegnatari del posto alloggio è prevista la detrazione delle rette di spettanza dall'importo della borsa di studio.

La borsa di studio viene corrisposta integralmente agli studenti impegnati a tempo pieno il cui ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche e integrazioni sia inferiore o uguale ai 2/3 della soglia ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario mentre, qualora l'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario sia superiore ai 2/3 e fino all'importo massimo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, l'importo della borsa di studio viene gradualmente ridotto fino alla metà dell'importo integrale della borsa di studio.

Detti importi vengono erogati **al netto di 600,00 euro** per un pasto giornaliero gratuito di mensa per gli studenti fuori sede e **al netto di 400,00 euro** per un pasto giornaliero gratuito dal lunedì al venerdì per gli studenti pendolari e in sede.

Per gli studenti iscritti ai percorsi ITS, tenuto conto dell'obbligatorietà di realizzare almeno il 30 % delle ore in stage presso aziende, gli importi delle borse di studio vengono erogati **al netto di 420,00 euro** per un pasto giornaliero gratuito di mensa per gli studenti fuori sede e **al netto di 280,00 euro** per un pasto giornaliero gratuito dal lunedì al venerdì per gli studenti pendolari e in sede.

La quota parte in denaro non può essere in ogni caso inferiore a 1.100,00 euro per gli studenti fuori sede e pendolari e a 650,00 euro per gli studenti in sede.

Per gli studenti beneficiari dei Contributi per la Mobilità internazionale di cui al successivo articolo 4.3.3 l'ARDISS, nel programma triennale degli interventi in materia di diritto allo studio universitario e nel bando unico per l'erogazione dei benefici regionali, 2020-2021 individua parametri specifici per la determinazione della condizione dello studente, ai fini della borsa di studio, con la finalità di garantire un migliore accesso al diritto allo studio nel periodo di mobilità internazionale.

La base di calcolo per l'aggiornamento dell'importo minimo e massimo delle borse di studio disposto con decreto ministeriale è quello di seguito riportato e riferito all'anno accademico 2019-2020, suscettibile di modifiche a seguito di emanazione di nuovo decreto ministeriale:

	Studente FUORI SEDE		Studente PENDOLARE	Studente IN SEDE
ISEE per le prestazioni per il diritto universitario ≤ €15.672,52 (2/3 della soglia)	€ 5.231,58 € 4.631,58 in denaro* + € 600,00 servizio mensa		€ 2.884,09 € 2.484,09 in denaro + € 400,00 servizio mensa	€ 1.971,89 € 1.571,89 in denaro + € 400,00 servizio mensa
ISEE per le prestazioni per il diritto universitario = € 23.508,78 (soglia massima) Importo minimo della borsa di studio	Residente presso le Residenze ARDISS		Residente presso altre strutture:	
	Stanza singola € 3.200,00 € 1.100,00 in denaro + € 600,00 servizio mensa + servizio alloggio	Stanza doppia € 2.990,00 € 1.100,00 in denaro + € 600,00 servizio mensa + servizio alloggio		
ISEE per le prestazioni per il diritto universitario > €15.672,52 Importo della borsa di studio da calcolare con la formula	$\text{Importo } BDS_{MAX} - \frac{\left(ISEE_s - \frac{2}{3} \text{ della soglia max ISEE} \right) \times (BDS_{MAX} - BDS_{MIN})}{\left(\text{soglia max ISEE} - \frac{2}{3} \text{ della soglia max ISEE} \right)}$			
	dove: ISEE per le prestazioni per il diritto universitario _s = ISEE per le prestazioni per il diritto universitario dello studente BDS _{MAX} = importo massimo lordo della borsa di studio BDS _{MIN} = importo minimo lordo della borsa di studio			

Ai fini della determinazione dell'importo della borsa di studio a favore degli studenti i cui redditi siano compresi tra un valore superiore a 2/3 della soglia ISEE e la soglia di riferimento, si applica la seguente formula, in base alla quale la diminuzione dell'importo della borsa di studio è direttamente proporzionale all'aumento dell'ISEE dello studente.

Importo intermedio oltre 2/3 della soglia ISEE fino alla soglia di riferimento ISEE	Si applica la seguente formula: $BdS(s) = \max BdS - \{(\max BdS - \min BdS) \times [(ISEE(s) - 2/3 \max ISEE) / (\max ISEE - 2/3 \max ISEE)]\}$ Dove: importo borsa di studio dello studente = BdS(s) importo massimo della borsa di studio = max BdS importo minimo della borsa di studio = min BdS ISEE dello studente = ISEE (s) Importo massimo ISEE = max ISEE
---	--

Le modalità di definizione delle graduatorie per la concessione dei benefici sono di seguito indicate. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi si procede secondo le graduatorie degli idonei, definite in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, come di seguito indicato:

- studenti cittadini di Stati appartenenti all'U.E. iscritti al primo anno di tutti i corsi compresi gli studenti iscritti al Conservatorio e all'Accademia di Belle Arti G.B. Tiepolo;

- studenti cittadini di Stati non appartenenti all'U.E. iscritti al primo anno di tutti i corsi compresi gli studenti iscritti al Conservatorio e all'Accademia di Belle Arti G.B. Tiepolo.

Per gli iscritti ad anni successivi al primo le graduatorie, uniche per studenti cittadini di Stati appartenenti all'U.E. e cittadini di Stati non appartenenti all'U.E., sono redatte in base al punteggio di merito. Tali graduatorie sono suddivise per poli/aree didattici competenti, compresi gli studenti iscritti al Conservatorio e all'Accademia di Belle Arti G.B. Tiepolo.

Per gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo n. 368/1999, nonché per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui al DM 30 aprile 1999, n. 224 e per gli studenti iscritti ai corsi degli I.T.S. le graduatorie sono uniche per studenti iscritti al primo anno e ad anni successivi al primo e vengono definite in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente.

Vengono esaurite prioritariamente le graduatorie relative agli studenti iscritti ad anni successivi, quindi quelle relative gli studenti iscritti ai primi anni, cittadini di Stati appartenenti all'U.E. e successivamente quelle relative gli studenti iscritti ai primi anni, cittadini di Stati non appartenenti all'U.E.

La revoca della borsa comporta l'avvio del procedimento volto alla riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio se mancano i relativi requisiti di reddito e merito.

4.1.1. - Le Borse di studio a favore di studenti con disabilità

La borsa di studio relativa agli studenti con invalidità non inferiore al 66 per cento viene corrisposta in misura superiore al 30% delle rispettive borse di studio ordinarie.

Detti importi vengono erogati al netto del corrispettivo per il servizio gratuito di mensa per gli studenti fuori sede, pendolari e in sede.

La quota parte in denaro non può essere in ogni caso inferiore a 1.430,00 euro per gli studenti disabili fuori sede e pendolari e a 845,00 euro per gli studenti in sede.

La base di calcolo per l'aggiornamento dell'importo minimo e massimo delle borse di studio disposto con decreto ministeriale è quello di seguito riportato e riferito all'anno accademico 2019-2020, suscettibile di modifiche a seguito di emanazione di nuovo decreto ministeriale:

	Studente FUORI SEDE		Studente PENDOLARE	Studente IN SEDE
ISEE per le prestazioni per il diritto universitario ≤ € 19.590,65 (2/3 della	€ 6.801,05 € 6.201,05 in denaro* + € 600,00 servizio mensa		€ 3.749,32 € 3.349,32 in denaro + € 400,00 servizio mensa	€ 2.563,46 € 2.163,46 in denaro + € 400,00 servizio mensa
ISEE per le prestazioni per il diritto universitario = € 29.385,98 (soglia massima) Importo minimo della borsa di studio	Residente presso le Residenze ARDISS		€ 1.874,66 € 1.474,66 in denaro + € 400,00 servizio mensa	€ 1.281,73 € 881,73 in denaro + € 400,00 servizio mensa
	Stanza singola € 3.530,00 € 1.430,00 in denaro + € 600,00 servizio mensa + servizio alloggio	Stanza doppia € 3.320,00 € 1.430,00 in denaro + € 600,00 servizio mensa + servizio alloggio		

<p>ISEE per le prestazioni per il diritto universitario > € 19.590,65 Importo della borsa di studio da calcolare con la formula</p>	$\text{Importo } BDS_{MAX} - \frac{\left(ISEE_S - \frac{2}{3} \text{ della soglia max ISEE} \right) \times (BDS_{MAX} - BDS_{MIN})}{\left(\text{soglia max ISEE} - \frac{2}{3} \text{ della soglia max ISEE} \right)}$ <p>dove: ISEE per le prestazioni per il diritto universitario_S = ISEE per le prestazioni per il diritto universitario dello studente BDS_{MAX} = importo massimo lordo della borsa di studio BDS_{MIN} = importo minimo lordo della borsa di studio</p>
--	--

Ai fini della determinazione dell'importo della borsa di studio a favore degli studenti i cui redditi siano compresi tra un valore superiore a 2/3 della soglia ISEE e la soglia di riferimento, si applica la seguente formula:

<p>Importo intermedio oltre 2/3 della soglia ISEE fino alla soglia di riferimento ISEE</p>	<p>Si applica la seguente formula:</p> $BdS(sd) = \max BdS(d) - \{(\max BdS(d) - \min BdS(d)) \times [(ISEE(sd) - \frac{2}{3} \max ISEE(d)) / (\max ISEE(d) - \frac{2}{3} \max ISEE(d))] \}$ <p>Dove: importo borsa di studio dello studente disabile= BdS(sd) importo massimo della borsa di studio studente disabile= max BdS(d) importo minimo della borsa di studio studente disabile= min BdS(d) ISEE dello studente disabile= ISEE(sd) Importo massimo ISEE dello studente disabile= max ISEE(d)</p>
--	---

4.1. 2 - Limite dei cumuli

La borsa di studio, fatti salvi eventuali vincoli stabiliti da leggi nazionali in materia, è cumulabile con altre borse di studio di importo non superiore ad euro 1.500,00. Tale limite non si applica alle borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare l'attività di formazione o ricerca con soggiorni in Italia o all'estero e nei confronti degli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o con invalidità pari o superiore al 66 per cento.

4.2 I Prestiti

Gli Erdisu nel passato avevano attivato garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari agli studenti capaci e meritevoli ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n.390 e dei relativi provvedimenti attuativi, iscritti ai corsi individuati dall'art.1 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 novembre 2005, utilizzando a tal fine risorse specifiche stanziare dal MIUR. Nello specifico, era stata fatta una selezione di un istituto di credito ed erano stati pubblicati i bandi congiunti per l'erogazione dei prestiti fiduciari da finanziare con fondi nazionali. Tali prestiti si sono configurati come interventi in conto interessi da parte degli Enti regionali, nel caso in cui gli studenti avessero la necessità di attivare prestiti bancari per sostenere il proprio percorso di studi. Tale sperimentazione tuttavia non aveva portato risultati soddisfacenti, in quanto non c'era stata domanda.

Per il triennio 2018-2020 tale misura potrà essere attivata solo in presenza di una accertata potenziale domanda da parte dei destinatari (prioritariamente studenti di cui all'articolo art. 4, comma 1, della legge e in caso di ulteriori disponibilità finanziarie i prestiti possono essere concessi tramite concorso anche agli studenti di cui art. 4, comma 2 della legge).

Per quanto riguarda i limiti minimi e massimi del sostegno economico si prevede quale soglia minima l'importo minimo della borsa di studio per gli studenti in sede e quale soglia massima l'importo massimo della borsa di studio per gli studenti fuori sede.

I limiti minimi e massimi del prestito si riferiscono al valore delle borse di studio per i disabili. Per i requisiti di reddito e di merito si applicano le estensioni di cui al paragrafo 3.

4.3 Contributi

4.3.1. - Contributi per l'abbattimento dei costi di contratti di locazione regolarmente sottoscritti con accesso per concorso

I contributi in oggetto afferiscono ai soli contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431/1998 a favore dei soggetti aventi i requisiti di reddito e di merito indicati al paragrafo 3.

L'importo del contributo per tutti gli studenti fuori sede con requisiti di reddito e di merito previsti per le borse di studio, iscritti a corsi di studio con sedi in città dove l'ARDISS non gestisce direttamente una residenza universitaria, viene determinato nella misura massima di 1.200,00 euro annui, da rapportare al numero di mensilità di utilizzo per anno accademico.

Per tutte le altre sedi, per gli studenti con requisiti di reddito e di merito per le borse di studio, non beneficiari di case dello studente gestite dall'ARDISS o non rinunciatari di posto alloggio, i contributi vengono determinati in misura pari alla differenza tra il costo dell'affitto su base mensile e il costo mensile della struttura abitativa accreditata messa a disposizione dell'ARDISS, per un numero massimo di 10 mesi. L'importo non può superare in ogni caso l'importo di 1.200,00 euro annui.

Per il periodo interessato dai lavori di ristrutturazione della casa dello studente di viale Ungheria di Udine, ARDISS erogherà un contributo sostitutivo che viene quantificato in 1.200,00 euro annui, per un periodo massimo di 10 mesi per anno accademico.

Sono esclusi dal beneficio dei contributi in oggetto gli studenti idonei che rinunciano all'alloggio messo a disposizione dell'ARDISS.

4.3.2– Contributi per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a master e percorsi di alta formazione e specializzazione, con accesso per concorso (art. 26 comma 1, lettera c)

I contributi per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a master e percorsi di alta formazione e specializzazione sono concessi per l'iscrizione a master di II livello approvati dai competenti organi accademici dell'Università degli Studi di Trieste, dell'Università degli Studi di Udine, dei Conservatori di musica, della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA di Trieste, dall'Accademia delle belle arti G.B. Tiepolo, ovvero a master accreditati da ASFOR e realizzati sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

Tali contributi non sono cumulabili con altre borse di studio o contributi erogati da altri enti pubblici e/o privati. Tale intervento viene attivato nei limiti delle risorse stanziato.

Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori interventi riconducibili a norme di legge puntuali o ad altre fonti di finanziamento.

4.3.3– Contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, con accesso per concorso

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale integrano l'ammontare del beneficio economico concesso a valere su fondi comunitari o altro accordo bilaterale anche non comunitario. Il contributo di mobilità internazionale erogato dall'ARDISS si configura come un'integrazione alla borsa di studio, nella misura fissa di euro 160,00 mensili per un periodo massimo di

10 mesi, a prescindere da quanto stanziato da Atenei, Unione Europea e Ministero dell'Università e della Ricerca.

4.3.4 – Contributi di natura straordinaria a sostegno di situazioni di sopravvenuto disagio economico (art. 26, comma 1, lettera e)

Questa misura di carattere straordinario viene disciplinata dal Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari in attuazione dell'art. 26, comma 1, lettere b) ed e) della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario) in presenza di situazioni di sopravvenuto disagio economico, tali da ostacolare o compromettere la prosecuzione degli studi.

La condizione di sopravvenuto disagio economico consiste nel mutamento della situazione reddituale che comporti una riduzione del reddito del nucleo familiare pari o superiore al 25% rispetto all'anno precedente. Il nuovo reddito familiare non può comunque superare i limiti previsti per l'erogazione delle borse di studio, con riferimento alla data di presentazione della richiesta di contributi.

L'ammontare del contributo straordinario avrà quale soglia massima l'importo minimo della borsa di studio prevista dal bando unico per gli studenti in sede, pendolare e fuori sede, in presenza di ISEE pari a zero. Il contributo viene proporzionalmente ridotto all'aumentare dell'ISEE fino alla soglia massima di ISEE ammessa. Il contributo non può in ogni caso essere inferiore a metà del contributo massimo previsto.

4.3.5 – I Contributi di natura straordinaria per persone con disabilità

Questa misura di carattere straordinario, disciplinata dal Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari in attuazione dell'art. 26, comma 1, lettere b) ed e) della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), viene attuata in presenza di situazioni di disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un'invalidità non inferiore al sessantasei per cento.

Trattasi di una misura contributiva che si aggiunge alle altre agevolazioni specifiche e alle forme di facilitazione di accesso ai servizi. Al fine di accedere a tali benefici la situazione di disabilità deve essere accompagnata da una situazione di disagio economico sopravvenuto o dalla presenza di gravi motivazioni che hanno impedito l'accesso ad altri benefici economici pur in presenza di disagio economico. Il disagio economico consiste nel mutamento della situazione reddituale che comporti una riduzione del reddito del nucleo familiare pari o superiore al 25% rispetto all'anno precedente. Il nuovo reddito familiare non può comunque superare i limiti previsti per l'erogazione delle borse di studio, con riferimento alla data di presentazione della richiesta di contributi.

Per gli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo straordinario si applicano le modalità di cui al paragrafo 4.3.4, avendo quale base di calcolo l'importo delle borse di studio per gli studenti con disabilità.

5 - I servizi di accoglienza

5.1 - I Servizi abitativi

I servizi abitativi sono rappresentati dall'offerta complessiva delle strutture messe a disposizione degli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle Università, dagli Istituti superiori di grado universitario, dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché degli studenti frequentanti gli Istituti tecnici superiori.

Sono considerati come beneficiari prioritari del servizio abitativo, il cui accesso è garantito mediante procedura concorsuale, gli studenti sopra indicati capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, sulla base dei requisiti stabiliti dal Programma triennale.

Il servizio è estensibile anche agli altri beneficiari di cui all'articolo 4 della legge, purché gli stessi garantiscano la partecipazione alla copertura del costo del servizio.

Si possono individuare due **modalità di erogazione del servizio** da parte dell'ARDISS: diretta tramite le strutture abitative gestite dalla medesima Agenzia e indiretta tramite le convenzioni che l'ARDISS stipula con le strutture convittuali accreditate.

Il servizio abitativo è stato riconosciuto dall'Amministrazione regionale quale servizio di interesse economico generale e pertanto le misure di sostegno a favore dei beneficiari finali sono sottoposte alla disciplina comunitaria definita nel Regolamento (UE) n. 360 della Commissione del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, pubblicato sulla GUUE L 114 del 26 aprile 2012.

5.1.1 Servizi abitativi a gestione diretta

Per quanto riguarda la **gestione diretta**, ossia per il tramite delle strutture abitative dell'ARDISS, viene garantita l'emanazione del bando di concorso e la sua pubblicazione sul sito dell'ARDISS entro il mese di giugno di ogni anno a valere per l'anno accademico successivo e l'assegnazione dei posti alloggio a partire dal mese di settembre di ogni anno.

Il numero complessivo di strutture abitative e posti alloggio messe a disposizione per l'offerta del servizio abitativo è il seguente:

Polo di Trieste. Dispone di 549 posti alloggio così distribuiti:

- 250 casa dello studente edificio E3;
- 126 casa dello studente edificio E4;
- 74 casa dello studente E1
- 99 casa dello studente di Via Gaspare Gozzi

Polo di Udine e provincia. Dispone di 473 posti alloggio così distribuiti:

- 286 casa dello studente di viale Ungheria di Udine. Negli anni accademici in cui la struttura sarà temporaneamente non disponibile a causa di lavori di ristrutturazione dell'edificio, si farà ricorso alle strutture convenzionate oppure si utilizzeranno forme contributive.
- 108 casa dello studente dei Rizzi di Udine, 3 miniappartamenti
- 12 ex scuola materna "Maria Bambina" di Udine
- 64 casa dello studente di Gemona in convenzione con il Comune di Gemona del Friuli.

Polo di Pordenone. Dispone di 93 posti alloggio presso la casa dello studente di Pordenone in convenzione con il Consorzio Universitario di Pordenone.

Polo di Gorizia. Dispone di 99 posti alloggio presso la casa dello studente di Gorizia, in convenzione con la Camera di commercio territoriale, di cui 49 riservati agli studenti iscritti all'Università di Udine e 50 riservati agli studenti iscritti all'Università di Trieste.

Le strutture abitative dell'ARDISS devono offrire, quale standard minimo di servizio:

Caratteristica	Descrizione standard minimo per caratteristica
dimensioni volumetriche degli spazi riservati agli alloggi individuali, in termini di metri cubi per occupante	camere singole: 36 metri cubi camere doppie: 30 metri cubi camere singole con bagno/ingresso in comune: 27 metri cubi; dimensione dell'unità (bagno/ingresso+2 camere) circa 70 metri cubi
dotazione di servizi e attrezzature	- Stanze singole con servizi e doccia comuni per ogni 2 stanze. - Alloggi con servizi riservati per soggetti disabili. - Il servizio di portierato gestito direttamente dall'Agenzia o in appalto a terzi, o garantito da collaborazioni studentesche ex D.lgs 68/2012.
presenza di spazi e attrezzature per i servizi collettivi interni	- Accesso per soggetti disabili. - Connessione internet o wi-fi. - Presenza di almeno uno dei seguenti spazi: un'aula studio un'aula riunioni un'aula video / musica una cucina collettiva un'aula informatica una lavanderia

L'ARDISS può riservare complessivamente n. 2 posti alloggio per studenti, carenti o privi di mezzi, che svolgano attività sportiva di alto livello, come definiti nel protocollo d'intesa tra MUR, CRUI, CONI, CIP, CUSI e ANDISU n. 68 del 12.12.2016, iscritti a corsi attivati da Università, Istituti superiori di alta formazione artistica e musicale, nonché da Istituti tecnici superiori con sede legale in Friuli Venezia Giulia.

L'ARDISS, qualora soddisfi la richiesta di alloggio da parte di studenti meritevoli e privi di mezzi, potrà assegnare i posti alloggi eventualmente disponibili alle seguenti categorie di ospiti, fermo restando la riserva stabilita dal successivo paragrafo 6:

- a. progetti di mobilità internazionale promossi da Università, Istituti superiori di grado universitario, Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché Istituti tecnici superiori;
- b. studenti che si iscrivono a corsi universitari ritenuti strategici da parte del sistema universitario (compresi i Conservatori di musica) della Regione e la cui frequenza sia pertanto da incentivarsi (ancorché non in possesso dei requisiti di reddito e di merito richiesti per l'accesso ai concorsi), ivi compresi i corsi di laurea interateneo e quelli in collaborazione con atenei fuori Regione;
- c. studenti iscritti a corsi di laurea che prevedono il rilascio del doppio titolo;
- d. studenti specializzandi e frequentanti dottorati di ricerca presso il sistema universitario (compresi i conservatori di musica) della Regione;
- e. visiting professor e professori universitari fuori sede;
- f. altre esigenze individuate nel Programma;
- g. studenti che si iscrivono agli Istituti tecnici superiori (ITS);

Per quanto riguarda le tariffe in continuità con le scelte effettuate nel passato, si prevede il mantenimento di tariffe differenziate in relazione alla tipologia di offerta abitativa.

Per gli studenti in possesso dei requisiti di merito e reddito per l'anno accademico 2020/2021 si applicano le seguenti tariffe agevolate:

Casa dello studente

TARIFFA MENSILE	
stanza singola	stanza doppia
€.150,00	€.129,00

È applicato un meccanismo di adeguamento biennale delle tariffe del servizio alloggio sulla base della variazione dell'Indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'ultimo biennio prendendo a riferimento il mese di gennaio, con arrotondamento all'euro.

Detto meccanismo è già applicato a partire dall'a.a. 2019/2020.

Per gli altri destinatari della legge regionale 21/2014, ivi compresi gli studenti iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché agli Istituti tecnici superiori privi dei requisiti di reddito e di merito, le tariffe sono incrementate in misura non inferiore al 5% e non superiore al 50% delle tariffe degli studenti capaci e meritevoli, tenuto conto del costo del servizio della struttura abitativa di riferimento e delle vigenti tariffe del mercato delle locazioni. Le tariffe sono indicate nel Programma.

In considerazione del fatto che l'ARDISS, mediante la stipula di convenzioni, può consentire alle Università, agli enti locali, nonché agli enti pubblici e privati, l'uso delle strutture abitative per attività culturali, ricreative, sportive e di turismo scolastico compatibili con l'utenza interna, le tariffe applicate dovranno garantire la massima partecipazione al costo del servizio tenuto conto delle vigenti tariffe del mercato delle locazioni.

L'ARDISS potrà prevedere nel programma triennale degli interventi in materia di diritto allo studio universitario la possibilità di mantenere aperte, a rotazione, le residenze universitarie presenti sul territorio regionale durante il periodo estivo e natalizio.

5.1.2 Servizi abitativi in forme di gestione indiretta

Per quanto riguarda le forme di **gestione indiretta**, l'ARDISS stipula convenzioni con i soggetti che gestiscono strutture convittuali accreditate ai sensi delle disposizioni transitorie di cui alla L.r. 21/2014 ovvero dall'entrata in vigore del Regolamento⁵, attivando forme di sostegno a favore degli studenti capaci e meritevoli, carenti e privi di mezzi, con garanzia di applicazione delle medesime condizioni di accesso, di fruizione e di godimento previste per i servizi di alloggio gestiti in forma diretta.

Le strutture convittuali accreditate devono garantire lo standard minimo di servizio previsto per le strutture abitative dell'ARDISS, come riportato nella tabella di cui al precedente paragrafo 5.1.1.

Al fine di garantire le medesime condizioni di accesso, di fruizione e di godimento previste per i servizi alloggio gestiti in forma diretta dall'ARDISS e al fine di garantire il rispetto del regolamento UE n. 360/2012, nelle convenzioni dovrà essere indicato il **costo complessivo** sostenuto (per l'alloggio di ciascun studente) per la concessione della struttura abitativa agli studenti, nonché la **tariffa mensile** applicata.

⁵ Regolamento concernente criteri e modalità per l'accreditamento dei soggetti e delle strutture idonei all'erogazione dei servizi abitativi in materia di diritto allo studio universitario, in attuazione degli articoli 24 e 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione) e dell'articolo 27 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).

Il contributo erogato dall'ARDISS a favore dei soggetti di cui sopra, riferito esclusivamente agli studenti in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio, è pari alla differenza tra il costo complessivo per studente a carico della struttura convittuale e il costo della tariffa mensile degli alloggi applicata dalla struttura convittuale, calcolato per un periodo massimo di 10 mesi per anno accademico. A tal fine la tariffa applicata dalla struttura convittuale agli studenti aventi i requisiti per l'accesso a tale beneficio non può essere superiore del 30% rispetto a quella prevista dall'ARDISS, con riferimento allo standard minimo di servizio offerto in analogia a quello proposto dall'ARDISS.

Ulteriori servizi offerti dalle strutture convittuali rispetto allo standard minimo definito nelle presenti linee guida, sono oggetto di negoziazione tra le parti (strutture convittuali e studenti).

Il contributo in ogni caso non può essere superiore all'importo di euro 1.200,00 per anno accademico per ciascuno studente capace e meritevole, carente o privo di mezzi.

L'ARDISS, con cadenza annuale, sulla base dell'ammontare complessivo di risorse disponibili a bilancio e tenuto conto dei vincoli del patto di stabilità, comunica ai soggetti gestori delle strutture accreditate il numero complessivo delle riserve di posti alloggio suddiviso su base provinciale, ai fini dell'attribuzione del sostegno agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi che alloggiano presso le strutture convittuali medesime.

Le riserve sono prioritariamente destinate agli studenti che, pur essendo in graduatoria per il posto alloggio gestito direttamente dall'ARDISS, non hanno potuto accedere agli alloggi medesimi per effetto dell'esaurimento dei posti alloggio dell'Agenzia.

Per il periodo interessato dai lavori sarà data priorità agli studenti aventi diritto ai posti alloggio presso la casa dello studente di viale Ungheria di Udine.

In via residuale il sostegno è destinato a coloro che, pur avendo i requisiti, non hanno presentato istanza all'ARDISS, ma al soggetto accreditato. A tal fine i soggetti le cui strutture risultano accreditate comunicano annualmente all'ARDISS l'elenco degli studenti che hanno fatto richiesta di alloggio presso la stessa e che intendono avvalersi del sostegno regionale in quanto in possesso dei requisiti di reddito e merito. L'ARDISS annualmente approva le graduatorie degli studenti che intendono avvalersi del sostegno regionale, sulla base dei criteri di reddito e di merito previsti per l'ottenimento del posto alloggio.

I soggetti accreditati, sulla base del riparto approvato dall'ARDISS, ricevono un sostegno proporzionale al numero degli studenti ospitati nelle rispettive strutture, tenuto conto del numero delle riserve disponibili dell'ARDISS.

Il procedimento amministrativo finalizzato alla stipula delle convenzioni con i soggetti di cui sopra prevede:

- 1 Comunicazioni da parte dell'ARDISS ai sensi del Regolamento (UE) n. 360 della Commissione del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»)
- 2 Presentazione di istanza di accreditamento all'ARDISS da parte dei soggetti sopraccitati entro i termini stabiliti dal Regolamento.
- 3 Accertamento dell'idoneità delle strutture dei soggetti di cui sopra mediante l'acquisizione, nei casi e nelle forme previsti dalla legge, di dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e della documentazione descrittiva da essi ritenuta necessaria, nonché mediante l'effettuazione di opportuni sopralluoghi presso le strutture interessate.
- 4 Stipula della convenzione e successiva erogazione dei contributi alla struttura.

Con riferimento ai contributi per l'abbattimento dei costi di contratti di locazione regolarmente sottoscritti con accesso per concorso, si ritiene che gli stessi vadano prioritariamente applicati solo nelle

sedi in città dove l'ARDISS non gestisce direttamente una residenza universitaria e in via residuale e solo in presenza di sufficienti risorse finanziarie, agli altri casi.

5.2 - I Servizi di ristorazione

I servizi di ristorazione sono rivolti a tutti i destinatari degli interventi previsti dalla legge regionale 21/2014, con tariffe differenziate. Per gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle Università, dagli Istituti superiori di grado universitario, dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché degli studenti frequentanti gli Istituti tecnici superiori, carenti o privi di mezzi, sono previste particolari agevolazioni tariffarie, mentre per gli altri destinatari della legge è previsto l'obbligo di partecipazione al costo.

E' previsto l'accesso al servizio anche da parte di utenti diversi da quelli individuati dall'art. 4 della legge, purché sia corrisposta una tariffa che garantisca la copertura del costo del servizio.

Il servizio erogato dall'ARDISS viene garantito attraverso contratti con le ditte appaltatrici, previo esperimento di idonea procedura di selezione nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e della normativa europea in materia di appalti ove applicabile, tenendo conto della distribuzione territoriale dell'attività universitaria.

Si prevede la stipula di convenzioni con soggetti privati ed Enti pubblici presso i quali viene già erogato il servizio di ristorazione.

Le convenzioni attuali con le strutture convittuali per l'erogazione del servizio ristorazione agli studenti ARDISS scadranno alla conclusione dell'anno accademico 2019/2020.

Il servizio di ristorazione delle mense universitarie dovrà essere garantito nel rispetto dei seguenti standard minimi:

Caratteristica	Descrizione standard minimo
Standard riferiti al numero dei pasti giornalieri, alle caratteristiche del pasto offerto	Sono garantiti: <ul style="list-style-type: none"> - un pasto intero giornaliero (pranzo) per ciascuno studente in tutte le sedi universitarie. - due pasti interi giornalieri (pranzo e cena) per ciascuno studente, nelle sedi principali (Trieste, Udine, Gorizia) e a partire dal 2019 anche nelle sedi di Gemona del Friuli e di Pordenone.
Norme igienico sanitarie	Gli standard minimi di qualità del servizio di ristorazione non sono inferiori a quelli previsti nel manuale di autocontrollo dell'igiene degli alimenti di cui ai Regolamenti CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 e CE 178/2002 ed ai sensi del d.lgs. 193/07 sull'igiene dei prodotti alimentari adottato dall'Impresa. Le materie prime utilizzate nel processo provengono esclusivamente da fornitori qualificati e sono oggetto di rigoroso controllo all'ingresso.
Altri requisiti previsti nel capitolato di gara del servizio mensa	Nelle stesse giornate della settimana non viene somministrato lo stesso pasto a pranzo e a cena. Vengono predisposte due alternative di primi e secondi piatti, rispettando determinate frequenze. I prodotti orto-frutticoli hanno provenienza nazionale o CEE e viene rispettata la stagionalità dei prodotti. Su ordinazione sono previste diete speciali per

	gli utenti allergici o intolleranti muniti di certificato medico. Il pasto intero previsto è composto da: primo, secondo, contorno, pane, frutta o dessert; il pasto ridotto è composto da: primo o secondo, contorno, frutta o dessert, pane. Sono inoltre previsti piatti unici: insalatone, pizza, kebab, piatti internazionali e altre proposte che sono state offerte in sede di gara.
Altro	Si prevedono incontri mensili del gruppo di lavoro per la trattazione di argomenti inerenti il servizio di ristorazione con la ditta appaltatrice.

Il servizio è garantito con proprie mense ovvero mediante strutture convenzionate.

Il servizio di ristorazione per gli studenti che frequentano il polo universitario di Gorizia è attualmente garantito attraverso diverse convenzioni stipulate con esercizi pubblici locali, i lavori per la predisposizione dei locali destinati al servizio di ristorazione e caffetteria, all'interno della sede universitaria di Via Alviano, sono stati conclusi ed è in fase di progettazione, di concerto con l'Università degli Studi di Trieste, l'avvio di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.

In continuità con le scelte effettuate nel passato, si prevede il mantenimento delle fasce di reddito.

La prima fascia di reddito garantisce le particolari agevolazioni per gli studenti carenti o privi di mezzi.

1. Prima fascia (studenti in possesso delle condizioni economiche per l'accesso alle borse di studio): 2,15 euro;
2. Seconda fascia (studenti non rientranti nella prima fascia in possesso di ISEE non superiore a 30.000,00 ISPE non superiore a 60.000,00 euro): 3,70 euro;
3. Terza fascia: (studenti in possesso di ISEE superiore a 30.000,00 euro e ISPE superiore a 60.000,00 euro, nonché studenti che non presentano regolare domanda): 4,80 euro.

Si conferma, come per gli anni passati l'accesso al servizio di ristorazione alla tariffa di prima fascia degli studenti con invalidità non inferiore al 66 per cento esonerati dal pagamento della tassa regionale sul diritto allo studio universitario.

Gli studenti che abbiano già una laurea e che si iscrivano a un corso di laurea di pari livello accedono al servizio di ristorazione in terza fascia.

Il costo del pasto viene proporzionalmente ridotto in caso di pasto frazionato, secondo quanto definito nel Programma.

I destinatari di cui all'art. 4, comma 2 della LR 21/2014 ed eventuali ulteriori utenti opportunamente autorizzati accedono a una tariffa che garantisca la copertura del costo del servizio, il cui importo viene stabilito nel Programma.

È previsto il meccanismo di adeguamento biennale delle tariffe del servizio di ristorazione sulla base della variazione dell'Indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'ultimo biennio, con arrotondamento ai 5 centesimi e con decorrenza dal 1° settembre dell'anno accademico di riferimento. Detto meccanismo è già applicato a partire dall'a.a. 2019/2020.

5.2.1 Accesso gratuito ai servizi di ristorazione e di alloggio

In caso di eventi di richiamo nazionale o regionale che riguardano gli studenti universitari, ai fini della promozione del sistema universitario regionale attraverso una valorizzazione dell'offerta di servizi per il diritto agli studi superiori, l'ARDISS concorre alla realizzazione degli stessi secondo le modalità di seguito indicate.

Previo decreto del Direttore generale dell'ARDISS che attesti il carattere di importanza e rilevanza nazionale o regionale del singolo evento è prevista:

- la stipula di convenzioni con Università, enti locali, enti pubblici e privati per l'uso gratuito delle strutture abitative;
- l'utilizzo gratuito delle mense anche da parte di utenti diversi da quelli previsti dalla norma regionale.

Nel decreto del Direttore generale dell'ARDISS dovranno essere indicate le spese a carico dell'ARDISS e il mancato introito derivante dalla gratuità del servizio.

5.3 – I servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza

I servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza riguardano l'offerta di informazioni e di servizi necessari all'ingresso e alla permanenza nel territorio regionale, al fine di favorire l'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca e ogni altra forma di scambio culturale e scientifico da e verso le istituzioni universitarie europee e di altri Paesi.

Sono servizi destinati pertanto prevalentemente agli studenti ed ai ricercatori stranieri (incoming).

Il servizio viene erogato mediante stipula di una convenzione con il soggetto coordinatore dei Centri di ricerca di cui all'articolo 7, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) e mediante eventuali ulteriori accordi da stipulare con le Università, gli Istituti superiori di grado universitario, le Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché gli Istituti tecnici superiori.

Agli studenti partecipanti a progetti di mobilità internazionale, ARDISS riserva una percentuale di posti alloggio rispetto al totale dei posti a disposizione delle strutture direttamente gestite per gli studenti e garantisce l'accesso al servizio di ristorazione alla tariffa agevolata pari a 5,00 euro.

5.4 – I servizi di orientamento

I servizi di orientamento sono resi per facilitare all'utente la conoscenza del contesto formativo, occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, per sostenere i suoi processi decisionali e le sue esperienze di cambiamento e per sviluppare proprie capacità di analisi e di valutazione delle competenze in funzione di un progetto formativo e lavorativo. Il servizio mira inoltre a individuare problematiche individuali e relazionali della persona connesse con l'adattamento alla vita universitaria, a prevenire i conflitti e i disagi tipici dell'età giovanile e migliorare le capacità della persona di comprendere sé stessa, gli altri e di comportarsi in maniera consapevole. Agli studenti, che stanno vivendo una situazione di disagio psicologico o un momento di difficoltà nell'ambito del proprio percorso di studi e di vita, verrà, pertanto, garantito un supporto emotivo e cognitivo finalizzato a facilitare i percorsi di cambiamento e miglioramento individuale e di comprensione e gestione delle dinamiche affettive connesse con l'impegno negli studi.

Tali servizi possono essere rivolti a tutti i destinatari individuati dalla legge regionale in materia di diritto allo studio universitario.

Fermo restando che le istituzioni universitarie dispongono di propri servizi di orientamento in entrata, in itinere e in uscita, l'ARDISS può erogare tali servizi avvalendosi della collaborazione dei Centri regionali di orientamento, ovvero delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e altre Istituzioni pubbliche e private che operano in materia.

5.4.1 Consulenza psicologica

Presso l'ARDISS - sede di **Trieste** - è attivo dal 2009 un servizio di consulenza psicologica, gratuito e riservato, a favore degli studenti universitari.

Il servizio offre uno spazio di informazione, prevenzione, consulenza e sostegno psicologico. Favorisce l'attivazione e lo sviluppo delle risorse necessarie per affrontare in modo più adeguato e più efficace

momenti di criticità e disagio che potrebbero compromettere la motivazione allo studio, le relazioni sociali e familiari, l'affettività, la sessualità, l'identità.

Presso la sede dell'ARDISS di Udine è ospitato il servizio di consulenza psicologica assicurato dall'Università degli studi di Udine, che si occupa di consulenza e accoglienza. Gli interventi e le attività comprese all'interno del servizio (accessibile anche a tutti gli studenti che già frequentano l'Università degli Studi di Udine) sono principalmente i seguenti: servizi di accoglienza e informazione, consulenze individuali o di gruppo e counseling psicologico per favorire l'orientamento degli studenti e contrastare la dispersione universitaria, sostegno dei giovani nel processo di transizione verso una responsabile età adulta, miglioramento delle condizioni di vita dei giovani nell'ambito della realtà universitaria e, in generale, nella città di Udine. Il servizio è gratuito.

5.5 – I Servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi

I servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi sono rivolti a tutti i destinatari individuati dalla legge regionale in materia di diritto allo studio universitario e favoriscono lo sviluppo delle attività promosse o realizzate in questi settori, anche dagli studenti.

Lo standard del servizio prevede che lo stesso possa essere sviluppato nel triennio con le modalità e contenuti di cui all'art. 31, comma 2 della legge regionale 21/2014 che prevede:

- a) la stipula di accordi, contratti, protocolli d'intesa e convenzioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, con i soggetti presenti sul territorio che erogano servizi culturali, di aggregazione, sportivi, al fine di consentire l'accesso degli studenti alle iniziative da esse programmate a prezzi agevolati;
- b) la promozione dell'organizzazione di attività sportive sia nell'ambito universitario, sia in collaborazione con le associazioni sportive universitarie e le federazioni sportive;
- c) la promozione di forme di turismo culturale per gli studenti tramite l'effettuazione di viaggi e soggiorni in Italia e all'estero con finalità di studio, mediante accordi con gli organismi a ciò preposti e con le organizzazioni turistiche nazionale ed estere.
- d) la promozione dell'associazionismo universitario in genere, compresi i neolaureati, nel rispetto della normativa vigente.

Al fine di garantire uno standard minimo l'ARDISS realizza almeno uno dei quattro modelli di iniziativa nel corso dell'anno accademico o scolastico

Le iniziative vengono finanziate a favore dei soggetti realizzatori. In caso di presentazione di proposte progettuali da parte di associazioni e gruppi di studenti si prevede la concessione di contributi. Per gruppi di studenti si intendono gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle Università, dagli Istituti superiori di grado universitario, dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché gli studenti frequentanti gli Istituti tecnici superiori, per attività culturali, di aggregazione, turistiche e sportive.

La selezione delle iniziative viene fatta sulla base del grado di estensione delle stesse verso la generalità degli studenti universitari e dei destinatari previsti nella legge regionale 21/2014 e in funzione della capacità di garantire una migliore integrazione e interazione fra il mondo studentesco e il contesto socio-economico di riferimento.

Per quanto riguarda le strutture di proprietà dell'ARDISS si prevede di stipulare apposite convenzioni con le Università per il comodato d'uso o di prevedere apposite procedure di gara per l'affidamento della gestione.

I servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi sono rivolti a tutti i destinatari individuati dalla legge regionale in materia di diritto allo studio universitario e sono gratuiti, ovvero a prezzi agevolati

applicati dai soggetti con i quali l'ARDISS ha stipulato un contratto, in proporzione con i fondi stanziati ad hoc e disponibili a bilancio.

5.6 – I Servizi di trasporto

I servizi di trasporto sono rivolti a tutti i destinatari previsti dalla legge regionale 21/2014, con particolari agevolazioni per gli studenti iscritti alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario, delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché degli Istituti tecnici superiori regionali, che siano risultati beneficiari di borsa di studio in quanto in possesso dei requisiti di reddito e di merito.

La Giunta regionale, con delibera n. 2303 del 30 dicembre 2019 ha approvato il regime tariffario per i servizi di trasporto pubblico locale a partire dal 1° gennaio 2020, prevedendo specifiche agevolazioni sia sul trasporto ferroviario sia sul trasporto su gomma urbano ed extra urbano. Gli allegati alla deliberazione riportano i differenti regimi tariffari e le modalità degli abbonamenti.

Trasporto su rotaia.

I viaggiatori che utilizzano i servizi ferroviari regionali sono soggetti alle tariffe e alle condizioni che regolano il contratto di trasporto stabilite da Ferrovie dello Stato S.p.A.

A partire dal mese di marzo 2016 agli studenti fino a 26 anni di età regolarmente iscritti come da autocertificazione dagli stessi esibita, è rilasciato su richiesta un abbonamento annuale di importo pari a 8 abbonamenti mensili, così come definito dalla sopraccitata deliberazione giuntale.

Trasporto su gomma.

L'abbonamento scolastico per gli studenti universitari fino a 26 anni di età, regolarmente iscritti come da autocertificazione dagli stessi esibita, è valido sia per i servizi urbani che extraurbani per 10 mesi, a decorrere dal 1° settembre fino al 30 giugno di ogni anno accademico o, in alternativa, dal 1° ottobre fino al 30 luglio, comprese le giornate festive, ed ha le seguenti caratteristiche:

- tariffa pari a 8,5 volte la tariffa mensile ordinaria considerata, calcolata per 4 mesi (settembre – dicembre) al valore del relativo abbonamento mensile ordinario per l'anno e per i successivi 4,5 mesi allo stesso valore indicizzato nella misura del 120% dell'indice ISTAT ufficiale per il settore trasporti relativo al periodo dal 1° luglio al 30 giugno e arrotondata con le medesime modalità e criteri applicati per le altre tariffe.
- Per gli studenti appartenenti a uno stesso nucleo familiare, sono inoltre applicate le seguenti ulteriori riduzioni tariffarie:
 - 20% per l'acquisto di abbonamenti scolastici per il secondo figlio;
 - 30% per l'acquisto di abbonamenti scolastici per il terzo figlio e i successivi.

Le riduzioni si applicano anche agli abbonamenti rilasciati da diversi gestori e sono cumulabili con altre riduzioni previste (riduzione del 5%, rispetto ai titoli acquistati presso le rivendite per gli abbonamenti acquistati on line; riduzione rispettivamente del 20% e 50%, per gli abbonamenti integrati tra le linee urbane ed extraurbane fra loro connesse in sequenza o fra loro sovrapposte).

Oltre alle misure previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2303/2019, per il **trasporto su gomma**, l'ARDISS provvede all'ulteriore abbattimento del:

- 30% delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti annuali per gli studenti fino a 26 anni di età e per gli studenti di età superiore a 26 anni, che risultino iscritti non oltre il primo anno fuori corso o che risultino iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, in modo da garantire anche a questa categoria di studente una tariffa ridotta.
- del 20% delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti mensili per gli studenti fino a 26 anni di età e per gli studenti di età superiore a 26 anni, che risultino iscritti non oltre il primo anno fuori corso, o che risultino iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, in modo da garantire anche a questa categoria di studente una tariffa ridotta.

Per l'anno accademico 2020/2021, all'esito dell'approvazione delle modalità di attuazione previste dalla nuova normativa ex LR 29/2018, articolo 6, comma 10 e seguenti, potrà darsi seguito all'aggiornamento delle presenti linee guida.

L'abbattimento delle tariffe viene garantito tramite la stipula di apposite convenzioni a titolo non oneroso con la TPL FVG Scarl, aventi per oggetto le modalità di erogazione degli abbonamenti a tariffa agevolata agli studenti e le modalità di rimborso alla Società stessa.

Per i destinatari di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 21/2014 l'agevolazione è concessa purché sia presente un rapporto di collaborazione con le istituzioni regionali universitarie di alta formazione e di ricerca, pari alla durata di almeno dieci mesi. L'agevolazione si applica limitatamente agli abbonamenti annuali.

5.7 - Servizi a favore delle persone con disabilità

I servizi sono rivolti a tutti i soggetti destinatari della legge regionale in materia di diritto allo studio universitario con disabilità e consistono in:

- servizi di sostegno e di assistenza, sia individuali, sia collettivi, diversificati in funzione della disabilità e in raccordo con le competenze di altri soggetti istituzionali;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per facilitare l'accesso ai servizi previsti per il diritto allo studio universitario.

Le attuali strutture abitative sono tutte dotate di servizi per disabili e sono prive di barriere architettoniche.

Nello specifico il numero di stanze attrezzate destinate a servizio abitativo sul territorio regionale è di 37 unità.

5.8 - Servizi di assistenza sanitaria

Gli studenti italiani, non residenti anagraficamente in Regione Friuli Venezia Giulia, nonché gli studenti comunitari ed extra UE, possono usufruire con le stesse regole su tutto il territorio regionale, dell'assistenza sanitaria primaria (medico di medicina generale) e dei servizi erogati dai consultori familiari delle Aziende per l'Assistenza Sanitaria regionali: ASU GI (azienda sanitaria universitaria giuliana isontina), ASU FC (azienda sanitaria Friuli centrale), AS FO (azienda sanitaria Friuli occidentale).

6- Quote di interventi riservate per gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e per la mobilità internazionale (art. 8 comma 2 lett. f) LR 21/2014)

Al fine di realizzare condizioni che consentano l'accesso degli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'U.E. ai servizi e agli interventi di diritto allo studio a parità di trattamento con gli studenti cittadini di Stati appartenenti all'U.E., l'ARDISS riserva una quota di borse di studio e di posti alloggio da destinare a favore di studenti cittadini di Stati non appartenenti all'U.E. meritevoli e privi di mezzi.

Il numero di borse da riservare è stabilito dall'ARDISS in una percentuale compresa tra il 6 % ed il 10%. Per gli alloggi viene riservata una quota minima del 10%.

L'ARDISS, qualora soddisfi la richiesta di alloggio da parte di studenti meritevoli e privi di mezzi, può riservare complessivamente 32 posti alloggio a favore degli studenti incoming nell'ambito dei progetti di mobilità internazionale promossi da Università, Istituti superiori di grado universitario, Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché Istituti tecnici superiori.

L'ARDISS è autorizzata a stipulare convenzioni di durata biennale con le Università, volte a garantire il servizio abitativo e di ristorazione per gli studenti oggetto di protezione internazionale, con copertura dei relativi oneri a carico delle Università stesse. Per tali finalità potranno essere riservati due posti alloggio per ciascuna sede operativa.

7- Gli indirizzi per il sostegno a favore di altri enti e istituzioni regionali per il potenziamento della gamma e della qualità dei servizi rivolti agli studenti (art. 8 comma 2, lettera g) LR 21/2014)

La legge regionale 21/2014 prevede che per il perseguimento delle finalità istituzionali in materia di diritto allo studio universitario la Regione si avvalga dell'ARDISS. L'Agenzia può svolgere le proprie attività direttamente o mediante accordi o convenzioni con soggetti pubblici e privati operanti nell'ambito del diritto allo studio universitario.

La Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori esercita funzioni consultive e di coordinamento per l'attuazione del diritto agli studi superiori nel territorio regionale, promuovendo il coordinamento tra gli interventi di competenza dell'ARDISS e quelli di competenza del sistema universitario regionale.

Gli interventi che richiedono un necessario raccordo tra l'ARDISS e gli Atenei regionali, in quanto realizzati anche dalle medesime istituzioni in forme analoghe, sono:

- 1 I servizi di mobilità internazionale e di accoglienza
- 2 I servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi
- 3 I servizi di orientamento
- 4 I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale.

In particolare è necessario rafforzare le forme di raccordo con gli Atenei per migliorare le modalità di erogazione dei servizi che richiedono attività congiunte tra Atenei e ARDISS.

Si prevede di rafforzare il legame con le Università e le istituzioni pubbliche e private rappresentative del territorio, quali Enti locali, Camere di Commercio, Fondazioni, e con i Consorzi universitari.

8 – Indirizzi per la determinazione dei criteri di esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (art. 8 comma 3 lettera a) LR 21/2014)

L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi del DPCM 159/2013.

Gli indirizzi per gli esoneri dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario sono i seguenti:

- applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9, comma 2, del D.lgs 68/2012 per l'esonero dal pagamento delle tasse di iscrizione universitaria e dei contributi universitari. Viene pertanto stabilito l'esonero dal pagamento della tassa agli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o con invalidità pari o superiore al 66 per cento. Tale tipologia di esonero si applica anche nel caso di iscrizione ai master.
- Ai sensi del d.lgs 68/2012 è previsto l'esonero a favore di studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, che siano risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio.

E' prevista inoltre l'esenzione dal pagamento della tassa agli studenti titolari di protezione internazionale assegnatari di borse di studio di cui all'annuale bando Ministeriale e a coloro che si trovano in condizione di proroga per l'acquisizione del dottorato.

9 - Indirizzi per la predisposizione della Carta dei servizi da parte dell'ARDISS (art. 8, comma 3 lettera c) LR 21/2014)

Tale strumento, di valenza annuale, ha consentito all'ARDISS di verificare l'efficacia delle attività e dei servizi prestati e di rilevare le aspettative degli utenti attraverso le indagini di *customer satisfaction*, nonché di registrare i risultati e di misurare il grado di soddisfazione, al fine di assumere eventuali azioni correttive.

Ai fini della predisposizione della carta dei servizi vengono confermati i precedenti indirizzi:

1. preliminare analisi sullo stato di fatto dei servizi resi dall'ARDISS;
2. analisi della domanda dei servizi e del grado di soddisfazione dell'utente;
3. definizione e condivisione con il sistema universitario degli standard che rappresentano l'obiettivo da raggiungere;
4. puntualità ed esaustività, trasparenza e chiarezza nelle informazioni rese nel documento;
5. adeguata pubblicizzazione;
6. definizione dei tempi.

In merito ai contenuti, la carta prevede:

1. una breve presentazione dell'ARDISS e dell'attività;
2. un elenco completo dei servizi forniti dall'ARDISS;
3. l'enucleazione dei principi fondamentali del settore (condizioni per l'ottenimento dei servizi, imparzialità di trattamento, continuità, cortesia, efficienza ecc.);
4. standard di qualità del servizio (regolarità dell'erogazione, informazioni e consulenza all'utente, soluzione di eventuali inconvenienti ecc.);
5. valutazione del grado di soddisfazione dell'utente;
6. tutela dell'utente;
7. validità della Carta;
8. recapiti.

10 - Gli indirizzi per l'attuazione di ogni altra forma di intervento (art 8, comma 3 lett. d) LR 21/2014).

10.1- Attività a tempo parziale

L'articolo 11 del d.lgs. 68/2012 e l'articolo 35 della legge regionale 21/2014 prevedono la possibilità di realizzare attività a tempo parziale da parte degli studenti al fine di favorire forme di integrazione con il mondo del lavoro.

Ai sensi della predetta legge regionale l'ARDISS ha disciplinato con proprio regolamento le forme di collaborazione degli studenti e neolaureati ad attività di supporto in specifiche aree (segreteria e archivio, informazione agli studenti, promozione e comunicazione, gestione delle strutture ARDISS) con esclusione di quelle comportanti assunzione di responsabilità amministrativa. Le prestazioni non si configurano come rapporto di lavoro subordinato.

Le collaborazioni non possono superare il numero massimo di 200 ore per ciascun anno accademico e il compenso orario è pari a quello previsto nel regolamento di ciascuna istituzione del sistema universitario regionale, è esente da imposte e non deve superare l'importo di 3.500,00 euro annui.

Il Regolamento disciplina le modalità di assegnazione delle collaborazioni per ciascuna area che l'ARDISS con apposito provvedimento determina annualmente.

Sarà garantita l'attivazione delle collaborazioni studentesche.

10.2- Tirocini

L'ARDISS valorizza le esperienze di tirocinio degli studenti e dei neolaureati rendendosi soggetto ospitante di tirocini curriculari e di tirocini extracurriculari ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) in conformità con quanto previsto dai vigenti regolamenti regionali, dalla normativa nazionale e dalle disposizioni di settore.

10.3- Servizi di elaborazione degli ISEE per il diritto allo studio a favore degli studenti che non possono ottenere un ISEE depositato presso la banca dati INPS.

L'ARDISS si farà promotore per la stipula di apposite convenzioni con i Caf a favore degli studenti che non possano ottenere un ISEE depositato presso la banca dati INPS affinché possano ottenerlo gratuitamente.

11- Aggiornamento della tassa di abilitazione professionale.

È confermato l'importo della tassa di abilitazione nella misura di euro 160,00

12 - EMERGENZA COVID-19

La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per il periodo di sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per rischio sanitario connesso all'epidemia COVID-19 ed i successivi provvedimenti adottati, sia a livello nazionale che regionale, al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha avuto come conseguenza anche la chiusura e la sospensione di ogni attività presso gli Atenei della Regione nonché presso ogni altra Istituzione preposta alla Formazione superiore, determinando il rientro della maggioranza degli studenti alle proprie residenze.

La sospensione dell'attività didattica ha, pertanto, determinato l'interruzione dell'erogazione dei servizi da parte dell'Agenzia regionale per il diritto agli Studi superiori, ad eccezione di quelli indispensabili a garantire la sostenibilità di quella minima parte di studenti (circa duecento) che non hanno potuto lasciare le residenze presenti sul territorio regionale; per garantire il mantenimento del benessere e della sicurezza sanitaria sono state adottate, di volta in volta, specifiche ed opportune precauzioni che, per il momento, hanno consentito di tutelare dal contagio le comunità presenti presso le singole strutture.

L'incertezza determinata dalla grave situazione di emergenza sanitaria rende del tutto dubbie le previsioni di ritorno alla normalità in ordine, tanto alla ripresa dell'attività didattica in modalità frontale quanto all'organizzazione dei servizi connessi al diritto allo studio.

Si pone, quindi, l'esigenza di valutare l'opportunità di adottare delle soluzioni che nel corrente periodo e fino a quando non verranno determinate con certezza le nuove modalità operative per organizzare i servizi e definiti i criteri di accesso agli interventi, possano compensare gli studenti rimasti nelle residenze universitarie durante l'emergenza sanitaria dei minori servizi fruiti.

3.1 – Paragrafo integrativo al Punto 3.1 Criteri per la determinazione delle condizioni economiche per l'accesso alle borse di studio, posti alloggi, contributi alloggio, contributi di mobilità internazionale.

3.1.1

L'ARDISS rideterminerà in raccordo con le Università ed i Conservatori della Regione che attestino l'impossibilità oggettiva del raggiungimento dei requisiti di merito stabiliti dal bando unico per l'attribuzione dei benefici regionali entro il termine del 10 agosto 2020, la data per il raggiungimento del numero di crediti richiesti per l'ottenimento dei benefici con riferimento all'a.a. 2019/2020 per le matricole e 2020/2021 per gli studenti degli anni successivi al primo.

Paragrafo integrativo del Punto 4.1 Le borse di studio

4.1.3

Si rende necessario rideterminare gli importi delle trattenute per il servizio di ristorazione per l'anno accademico 2019/2020, precisando che con l'attuazione di detto intervento si determineranno minori entrate che saranno comunque compensate dalle minori spese sostenute da ARDISS per l'erogazione di servizi di ristorazione come di seguito indicato:

- rideterminazione in euro 120,00 per gli studenti assegnatari di una borsa di studio da "fuori sede", anziché euro 600,00, ed in euro 80,00, anziché euro 400,00, per gli studenti assegnatari di una borsa di studio da "pendolare" o da "in sede" dell'importo da detrarre dalle borse di studio degli studenti iscritti ad anni successivi al primo per il servizio di ristorazione solo parzialmente fruito;

- confermare i contenuti delle disposizioni previste nel bando unico per l'attribuzione dei benefici regionali con riferimento alla possibilità di accesso ad un pasto gratuito giornaliero da parte degli studenti iscritti ad anni successivi al primo.

4.1.4

Agli studenti borsisti (matricole ed anni successivi) rimasti negli alloggi convenzionati con l'ARDISS (strutture accreditate) almeno 30 giorni durante il periodo 01 marzo 2020- 30 aprile 2020 viene riconosciuto un rimborso forfettario di 200,00 euro cadauno per le spese di ristorazione, a favore dei soli alloggiati nei convitti convenzionati che non hanno garantito il servizio mensa nel periodo indicato.

Agli studenti borsisti rimasti presso le case dello studente nel periodo 01 marzo 2020- 30 aprile 2020 (matricole ed anni successivi) viene garantito un pasto gratuito giornaliero ovvero il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di generi alimentari fino ad un massimo di euro 10,00 giornalieri

4.1.5

Sulla base della pianificazione delle attività didattiche da parte degli Atenei, degli Istituti di alta formazione artistica e musicale e degli Istituti Tecnici Superiori, nella fase 3, a partire da settembre 2020 si potrà provvedere a eventuali minori trattenute degli importi riferiti al servizio di ristorazione sulle borse di studio per l'anno accademico 2020/2021.

Paragrafo integrativo del Punto 5.1 Servizi abitativi

5.1.2. Servizi abitativi in forme di gestione indiretta

Le vigenti convenzioni in scadenza alla fine dell'a.a 2019/2020, saranno prorogate per un ulteriore anno accademico.

5.1.3 Emergenza Covid-2019

Stante l'emergenza sanitaria, compatibilmente con le disposizioni nazionali ed ordinanze regionali, il rientro o la permanenza nelle residenze universitarie da parte di assegnatari di posto alloggio, è limitato ad esigenze comprovate da situazioni ostative al rientro presso le rispettive residenze anagrafiche o connesse al percorso di studio, avallate dalle Università o dagli Istituti di Alta Formazione artistica e musicale o dalle Fondazioni ITS. L'ARDISS provvede alla organizzazione degli spazi per ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e adottare adeguate misure organizzative di prevenzione e di protezione, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità.

Paragrafo integrativo del Punto 5.2 Servizi di ristorazione

5.2.2 Emergenza Covid-2019

In considerazione dell'emergenza Covid 2019 sono state richieste istruzioni al Ministero dell'Università e della Ricerca, alla Direzione Salute della Regione FVG e all'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) al fine dell'applicazione di regole per l'adeguato distanziamento sociale, con riferimento ai punti di ristoro (mense) e aule studio, sulle distanze minime di sicurezza da assicurare, su eventuali ingressi contingentati, nonché regole particolari per la ventilazione e la sanificazione dei locali.

Sarà cura di ARDISS concordare con le Università una programmazione temporale della interruzione delle lezioni per evitare assembramenti e concentrazione di persone in tempi limitati nei punti ristoro.

Paragrafo integrativo del Punto 5.4 Servizi di orientamento

5.4.2 Covid 2019

Nel periodo dell'emergenza il servizio di sportello psicologico viene garantito in modalità online sia a Trieste che a Udine con continuità del servizio rivolto agli studenti.

Paragrafo integrativo del Punto 5.5 Servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi
5.5.1

I modelli di iniziativa previsti per lo sviluppo delle attività culturali, aggregative, turistiche e sportive saranno realizzati compatibilmente con le disposizioni dettate dall'emergenza sanitaria.

Paragrafo integrativo del Punto 10.1 Attività a tempo parziale

10.1.2

L'attivazione delle collaborazioni studentesche sarà garantita compatibilmente con le disposizioni dettate dall'emergenza sanitaria.

Paragrafo integrativo del Punto 10.2 Tirocini

10.2.1

L'attivazione dei tirocini sarà garantita compatibilmente con le disposizioni dettate dall'emergenza sanitaria.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE